



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 02 del 26/09/2012

Ricorso dell'atleta TREVISAN MARA per lo scioglimento del vincolo dalla Società VOLLEYBAS A.S.D. (Cod. Fipav 07.032.0148).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Trevisan Mara, esaminata la documentazione allegata al medesimo, sentite le deduzioni d'udienza formulate da parte ricorrente nonché dalla difesa del sodalizio convenuto, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 19 settembre 2012 per la discussione di merito.

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 16 luglio 2012, regolarmente ricevuta in data 06 agosto 2012, l'Atleta Mara Trevisan chiedeva, in via amichevole, alla Volleybas A.S.D. di Udine il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 08 agosto 2012 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, rappresentando di non avere ricevuto a tale data alcuna cartolina di ricevimento della lettera di messa in mora ed adducendo i seguenti motivi di svincolo: 1) disinteresse della società alle prestazioni sportive dell'Atleta, emergente tra l'altro dall'invito a contattare altri sodalizi per cui prestare la propria attività sportiva; 2) lo svolgimento di attività lavorative a Latisana e a Gorizia, con conseguente riduzione del tempo a disposizione dell'Atleta per la pratica della pallavolo; 3) cessione temporanea, nella stagione 2011/2012, dei diritti sportivi dell'Atleta medesima ad altra società, tuttavia



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 02 del 26/09/2012

con scarsa valorizzazione tecnica; 4) insufficiente assistenza da parte della Volleybas A.S.D. nella fase di recupero dall'infortunio occorso nella stagione sportiva 2009/2010.

In via subordinata, infine, l'Atleta chiedeva di ottenere lo svincolo dietro pagamento di equo indennizzo.

- La società convenuta si costituiva in giudizio mediante invio a codesta Commissione, a mezzo raccomandata A/R inviata in data 13 settembre 2012, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso (06/09/2012), di controdeduzioni ed allegata documentazione.
- Questa Commissione, rilevata la carenza dell'attestazione dell'invio delle controdeduzioni del Sodalizio convenuto alla parte ricorrente, riteneva di non potere esaminare il materiale così prodotto.
- All'udienza fissata per il giorno 19 settembre 2012 era presente la ricorrente sig.ra Mara Trevisan, assistita dal procuratore avv. Daniele Vidal, nonché il Presidente della Volleybas A.S.D. sig.ra Donatella Savonitto, assistita dal procuratore avv. Carlo Serbelloni, giusta procura depositata direttamente ad udienza.
- In via preliminare questa Commissione, facendo presente alle parti il vizio rilevato (carenza di prova dell'invio delle controdeduzioni all'Atleta), invitava la ricorrente a precisare la propria posizione, la quale si richiamava al ricorso introduttivo; invitava, quindi, il Sodalizio convenuto ad illustrare oralmente la propria difesa. Quest'ultimo contestava integralmente gli elementi e le richieste contenute nel ricorso dell'Atleta, concludendo per il rigetto della domanda di scioglimento del vincolo e, in via subordinata, richiedendo un indennizzo per l'attività di formazione prestata all'Atleta.

All'esito dell'esposizione, la difesa di parte ricorrente confermava di avere ricevuto copia delle controdeduzioni della Volleybas A.S.D. e degli allegati documenti, alcuni dei quali venivano peraltro rammostrati e prodotti alla Commissione.

- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 02 del 26/09/2012

Con riferimento al primo dei motivi di ricorso, all'esito della discussione in udienza emergevano risultanze tali da fare ritenere che, nel corso del rapporto tra l'Atleta sig.ra Mara Trevisan e la Volleybas A.S.D., quest'ultima aveva più volte dimostrato il proprio interesse alle prestazioni della ricorrente, avendola reintegrata nel proprio organico all'esito positivo del recupero dall'infortunio dalla stessa subito nella stagione sportiva 2009/2010, nonché avendola convocata per la corrente stagione agonistica e, parimenti, essendosi resa disponibile – tenuto conto della volontà della ricorrente - a prendere in considerazione eventuali richieste di prestito da parte di altre società.

In relazione al secondo dei motivi di ricorso (difficoltà a proseguire l'attività sportiva presso la Volleybas A.S.D. a causa degli impegni lavorativi assunti di recente a Gorizia ed a Latisana) la Commissione rileva dagli elementi istruttori – peraltro oralmente confermati dall'Atleta – che l'impegno lavorativo a Latisana non è attualmente in essere.

Per quanto concerne, invece, l'impegno lavorativo a Gorizia la Commissione – alla luce delle risultanze probatorie in atti – non ritiene sussistano elementi obiettivi tali da determinare una situazione di incompatibilità assoluta tra l'espletamento dell'attività lavorativa e la prosecuzione del rapporto sportivo con la Volleybas A.S.D., considerato altresì che la distanza tra il luogo di lavoro e gli impianti della società convenuta non risulta – di per sé sola ed in assenza di ulteriori diversi elementi – motivo sufficiente a determinare una giusta causa di svincolo.

Relativamente al terzo e al quarto motivo di ricorso, la Commissione rileva infine come le doglianze espresse non possano essere prese in considerazione per il presente *thema decidendum*.

In merito alle conclusioni formulate in via subordinata da entrambe le parti, si ritiene che l'insussistenza nel caso in oggetto di motivi di giusta causa di svincolo escluda in radice l'accogliibilità delle stesse.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

Affissione all'Albo il 26/09/2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale